

TASSAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE
(Corso di Laurea in Economia e Società, curriculum Finanza e moneta e
Corso di Laurea specialistica in Analisi, consulenza e gestione finanziaria, curricula:
Consulenza finanziaria e Gestione finanziaria)

Docente: Maria Cecilia Guerra

Lettura 10: La tassazione dei fondi pensione e del risparmio previdenziale

1. la tassazione del risparmio previdenziale: analisi pluriperiodale

Il favore fiscale riconosciuto al risparmio previdenziale non può essere valutato facendo esclusivo riferimento al regime di tassazione cui sono assoggettati i fondi pensione. Bisogna al contrario assumere un'ottica pluriperiodale che tenga conto del periodo che va dalla contribuzione al fondo (o al piano pensionistico) fino al momento dell'ottenimento della pensione.

In quest'ottica è possibile individuare tre fasi:

- a) la fase dell'*accantonamento*, in cui vengono versati i contributi;
- b) la fase dell'*accumulazione*, in cui i contributi versati fruttano un rendimento;
- c) la fase della *prestazione*, in cui si ha la percezione della rendita o pensione (ed eventualmente, anche di una quota del risparmio accumulato, sotto forma di capitale o lump sum).

Si consideri l'esempio della tabella che segue, in cui si illustra il caso di un individuo che versa contributi, in ammontare pari a 100, per due periodi. All'inizio del terzo periodo va in pensione e riceve la pensione in un'unica soluzione. L'ammontare della pensione è pari ai contributi capitalizzati al tasso di interesse di mercato, che si ipotizza essere il 10%. Essa è quindi pari a 231.

Le tre fasi del risparmio previdenziale				
		t_1	t_2	t_3
Fase a)	S_1	100		
	S_2		100	
Fase b)	Interessi su S_1		10	11
	Interessi su S_2			10
Fase c)	Pensione			231

Se facciamo riferimento allo schema dell'imposta sul *reddito entrata*, i flussi relativi alla prima fase andrebbero tassati (T). Allo stesso modo andrebbero tassati i redditi di capitale e le plusvalenze maturati nella seconda fase (T). La pensione, erogata nella terza fase, dovrebbe invece essere esentata, in quanto non rappresenta nuovo reddito: essa è infatti pari alla somma dei contributi e degli interessi maturati sugli stessi, che sono già stati tassati nelle

fasi precedenti (E). In modo sintetico questa modalità di tassazione può essere indicata con le lettere **TTE**, acronimo di tassato, tassato, esente.

Questo caso è descritto nella tabella che segue, in cui si ipotizza un'aliquota di tassazione pari al 20%. L'individuo pagherebbe:

- 20% di 100 nella fase di accantonamento. I contributi che potrebbe investire sarebbero allora pari a 80,
- e sarebbero poi capitalizzati ad un tasso lordo del 10%, cui corrisponde un tasso di interesse netto dell'8%, poiché anche i redditi di capitale sarebbero tassati al 20%.
- La pensione, esente da ulteriori prelievi, sarebbe pari a 179,7.

Valutate al tempo t_3 , le imposte pagate complessivamente dal soggetto sono quindi pari a $(231-179,7) = 51,3$.

Imposta sul reddito entrata				
		t_1	t_2	t_3
Fase a)	S_1	$100(1-0,20) = 80$		
	S_2		$100(1-0,20) = 80$	
Fase b)	Interessi su S_1		$8(1-0,20) = 6,4$	$8,64(1-0,20) = 6,9$
	Interessi su S_2			$8(1-0,20) = 6,4$
Fase c)	Pensione			179,7

Nel caso di un'**imposta sulla spesa**, invece, gli accantonamenti e gli interessi, nella misura in cui sono maturati ma non si traducono in consumo effettivo, non concorrono alla definizione dell'imponibile. La prima e la seconda fase sono quindi esentate dall'imposta e viene tassata solo l'ultima. Lo schema è quindi del tipo **EET**.

Questo caso è descritto nella tabella che segue, da cui si evince che, valutate al tempo t_3 , le imposte pagate complessivamente dal soggetto sarebbero pari a $(231-184,8) = 46,2$

Imposta sulla spesa				
		T_1	t_2	t_3
Fase a)	S_1	100		
	S_2		100	
Fase b)	Interessi su S_1		10	11
	Interessi su S_2			10
Fase c)	Pensione			$231(1-0,20) =$ 184,8

L'onere di imposta che grava sul soggetto è quindi più basso rispetto al caso precedente. L'imposta sulla spesa elimina infatti il fenomeno noto come doppia tassazione del risparmio che si verifica nella tassazione sul reddito entrata: la tassazione del risparmio sia al momento del suo accantonamento sia al momento della tassazione dei suoi frutti (i redditi di capitale).

L'eliminazione della doppia tassazione del risparmio può essere ottenuta, oltre che col ricorso ad una tassazione sulla spesa, nell'ambito di un'imposta sul reddito, attraverso l'**esenzione dei redditi di capitale**. In questo caso i contributi (fase a)) vengono inclusi nella base imponibile. Sono invece esentati gli interessi maturati (fase b)). Pure esente sarà la pensione: questa infatti, come si è già visto, è composta dai contributi versati, già tassati nella fase di contribuzione, e dagli interessi maturati esenti da imposizione. Lo schema di tassazione in questo caso è del tipo **TEE**.

Come mostra la tabella che segue, esso risulta equivalente allo schema EET, in termini di valore capitalizzato, al tempo t_3 , della tassazione nel ciclo vitale, se l'imposta è proporzionale; in presenza di imposte progressive la diversa allocazione temporale della base imponibile può invece dare luogo a oneri diversi.

Imposta sul reddito, con esenzione dei redditi di capitale				
		T_1	t_2	t_3
Fase a)	S_1	$100(1-0,20) = 80$		
	S_2		$100(1-0,20) = 80$	
Fase b)	Interessi su S_1		8	8,8
	Interessi su S_2			8
Fase c)	Pensione			184,8

Nonostante l'interesse a più riprese suscitato dal modello di imposizione sulla spesa, sono limitatissime le realizzazioni storiche ad esso riconducibili. I regimi di tassazione adottati dai diversi paesi non sono però mai pienamente coerenti neppure con il modello di tassazione *sul reddito entrata*.

In particolare, molto spesso, come si è a più riprese ricordato nelle precedenti letture, i redditi di capitale, pur non essendo esentati come suggerito dall'ultimo degli approcci considerati, coerente con la filosofia dell'imposta sulla spesa, sono assoggettati ad un prelievo agevolato rispetto a quello riservato agli altri redditi.

Gli esempi sin qui considerati non tengono conto di questa importante complicazione.

Nella realtà invece, i contributi accantonati sono, nella generalità dei casi, redditi di lavoro e, quindi, quando sono tassati, ricadono nell'ambito della tassazione ordinaria dei redditi (es. Irpef). I redditi maturati nella fase di accumulazione, sono invece redditi di capitale, e quindi generalmente assoggettati ad un prelievo sostitutivo, più mite. Le pensioni vengono generalmente assimilate a reddito di lavoro, e tassate come tali. Alcuni paesi però tengono conto del fatto che esse sono formate da due componenti: i contributi versati (redditi di lavoro) e i redditi di capitale su di essi maturati (redditi di capitale) e assoggettano le due componenti a due regimi di prelievo diversi.

Quale è il modello di tassazione che si applica ai fondi pensione?

Il modello di tassazione prevalentemente applicato ai fondi pensione è il cosiddetto modello anglosassone, e cioè un modello EET, in cui la contribuzione è esente da imposta (i contributi versati sono quindi deducibili dall'imposta sul reddito), i redditi maturati nella fase di accumulazione sono esenti, le pensioni sono tassate, in via ordinaria.

Questo regime pone i fondi pensione in una situazione di vantaggio fiscale rispetto ad altri investitori istituzionali, fra cui in particolare i fondi comuni di investimento, che sono invece assoggettati ad un regime tipo reddito entrata: TTE. Gli accantonamenti a favore di tali fondi derivano infatti da reddito tassato (non sono infatti deducibili dal reddito). I redditi di capitale maturati nella fase di accumulazione (che a differenza di quanto avviene nei piani pensionistici, non è assoggettata ad alcun vincolo di durata) sono generalmente tassati, seppure molto spesso con aliquote più miti rispetto al prelievo ordinario. I proventi dell'investimento (che diversamente da quanto avviene per i fondi pensione possono essere ottenuti ben prima dell'età pensionabile) sono invece generalmente esenti da imposta.

In tutti i casi in cui il fondo comune beneficia del *tax deferral*, il modello di tassazione è invece del tipo TET, e cioè il fondo è esente da imposte (o lo è per alcuni redditi, quali ad esempio le plusvalenze) ma la tassazione viene poi prelevata in capo al sottoscrittore.

Ricorda Un trattamento fiscale agevolativo per la previdenza complementare trova il suo principale fondamento nel ruolo di sostituto o di supporto da essa esercitato nel perseguimento della finalità, “previdenziale” appunto, di garantire agli individui la possibilità di assicurarsi il *mantenimento del proprio tenore di vita* anche nella vecchiaia. In questo contesto, in particolare, il riconoscimento di un trattamento agevolativo è di fondamentale importanza ogniqualvolta il perseguimento della citata finalità previdenziale non sia imposto coercitivamente agli individui, mediante piani forzosi di risparmio (pubblici o privati che siano) ma venga affidato alla loro libera iniziativa. Le agevolazioni fiscali assumono allora la funzione (e sono giustificate dalla volontà) di stimolare gli individui ad assumere su base puramente *volontaria* comportamenti privati ritenuti di *interesse collettivo*.

La tassazione del risparmio previdenziale che si viene concretamente a determinare non è sempre il frutto di una corretta impostazione intertemporale: l’agevolazione concessa è definita fase per fase, piuttosto che nel suo insieme e l’articolazione complessiva del prelievo non è sempre riconducibile ad un preciso disegno. La scelta della tassazione da riservarsi ad ogni fase risponde a proprie motivazioni che non danno sempre luogo ad un quadro complessivo coerente. I contributi sono deducibili sì, ma entro limiti che possono essere più o meno stringenti. I redditi finanziari maturati nella fase di accumulazione non sono sempre esenti, ma se sono tassati lo sono secondo regimi agevolativi *ad hoc*. Le prestazioni, specie se erogate sotto forma di capitale, godono spesso di esenzioni o abbattimenti dell’imponibile.

L’insieme di queste deroghe dà luogo a regimi che si allontanano in misura più o meno marcata dalla tassazione secondo il reddito entrata, senza per questo necessariamente coincidere con la tassazione secondo il reddito spesa.

Scelte di portafoglio dei fondi pensione

Per meglio comprendere i condizionamenti esercitati dalla disciplina fiscale sul ruolo che i fondi pensione esercitano sui mercati finanziari, è di particolare interesse concentrarsi sul modello di tassazione più diffuso e, generalmente, considerato come più appropriato per il risparmio pensionistico, il già citato modello EET, e vedere le possibili conseguenze dell’adozione di tale modello sulle scelte di portafoglio compiute dai fondi pensione.

In primo luogo, si può notare che una tassazione del tipo EET rende lo stato partecipe del rischio dell’investimento finanziario compiuto dal fondo: una cattiva performance dello stesso si tradurrà in minori entrate fiscali al momento della prestazione e viceversa. È un risultato standard della letteratura economica che questo tipo di partecipazione può incoraggiare l’adozione di scelte più rischiose, con effetti positivi nell’ipotesi che gli individui soffrano di un’eccessiva (miope) avversione al rischio.

In secondo luogo, poiché i rendimenti che i fondi pensione ottengono dai loro investimenti finanziari sono sottoposti al regime di tassazione riservato al piano pensionistico nella fase di accumulazione e poiché in uno schema EET i fondi pensione sono esenti da imposta, l’impatto di questo regime sulle scelte di portafoglio dei fondi stessi può essere particolarmente significativo. *In linea generale, essi avranno infatti interesse a specializzarsi nella sottoscrizione dei titoli maggiormente tassati, appropriandosi dell’imposta implicita (vedi lettura 1) nel rendimento di tali titoli.*

L’argomento ha rilevanza per quanto riguarda tutte le scelte di portafoglio, sia a livello nazionale che internazionale.

Scelte di portafoglio a livello nazionale: cenni

Nella scelta fra diverse tipologie di obbligazioni, a parità di altre condizioni, i fondi pensione non dovrebbero sottoscrivere titoli esenti (quali ad esempio i titoli pubblici emessi dai singoli stati negli Usa), che offrono un rendimento lordo più contenuto di quelli tassati, i quali soffrono di una parziale o totale traslazione dell'onere fiscale sull'emittente.

Lo status di soggetto esente da imposta può condizionare la scelta dei fondi pensione anche fra le diverse categorie di titoli tassati. Il rendimento che si ottiene da tali titoli può essere infatti rappresentato da interessi o capital gains. A questi ultimi è generalmente riconosciuto un trattamento fiscale di favore: la tassazione, non sempre prevista, avviene per lo più alla realizzazione e ad aliquote agevolate. In queste circostanze i fondi pensione, esenti, hanno interesse a detenere nel proprio portafoglio titoli a lungo termine (maggiormente in grado di generare flussi di interesse tassati e quindi di offrire rendimenti lordi più elevati), mentre i soggetti ad alta aliquota sono più attratti dai titoli a breve scadenza, sui quali hanno una maggiore probabilità di ottenere una proporzione più alta di rendimenti sotto forma di capital gains esenti o più mitemente tassati.

Anche la scelta fra investimento in azioni o obbligazioni da parte dei fondi pensione può essere ricondotta al principio generale in base al quale per i fondi pensione è più conveniente l'investimento in titoli maggiormente tassati. L'interesse dei fondi pensione all'investimento azionario, in quest'ottica, viene a dipendere dalla percentuale di rendimento che tali titoli offrono sotto forma di capital gains, non tassati o poco tassati, o sotto forma di dividendi, tassati più pesantemente degli interessi nella maggior parte dei paesi. Ciò è particolarmente vero nei contesti (come quello statunitense fino al 2003), in cui vige un sistema classico di tassazione degli utili, senza nessuna forma di integrazione fra imposta societaria e personale. Quando tale integrazione è ammessa, l'interesse dei fondi pensione a sottoscrivere azioni che distribuiscono dividendi può essere condizionato dalle modalità con cui essa è concessa e dalla sua entità.

Il caso inglese

Un caso di scuola circa gli effetti sulle scelte di portafoglio dei fondi pensione delle regole previste per l'integrazione fra tassazione societaria e tassazione in capo al detentore di azioni è rappresentato dal Regno Unito. In questo paese, infatti, a partire dal 1973, ai fondi pensione era riconosciuto un credito di imposta sui dividendi ricevuti per un ammontare pari all'ATC (*Advance Corporation Tax*) pagata dalle società (25% del dividendo lordo). In particolare, dal momento che i fondi pensione non sono soggetti passivi di imposta, questo credito si traduceva per loro in un rimborso. A partire dal 1993, il credito di imposta riconosciuto ai fondi pensione venne abbassato al 20% per essere poi definitivamente abolito dal 1997. Booth e Cooper (2002) stimano che la completa abolizione del credito di imposta sui dividendi comporterà una riduzione della pensione che può essere offerta dai piani pensionistici a contribuzione definita di una percentuale che può arrivare all'11%, con un effetto ovviamente variabile in funzione del reddito del sottoscrittore e della composizione del portafoglio del piano pensionistico.

Il potere esercitato dai fondi pensione nell'influenzare le scelte delle società circa la distribuzione dei dividendi, come conseguenza del peso da essi assunto in qualità di sottoscrittori di azioni, è la principale motivazione che è stata portata nel 1993 a sostegno della scelta di ridurre il credito di imposta ad essi riconosciuto, poi abolito nel 1997. In particolare, il governo manifestò la preoccupazione che la pressione esercitata a favore della distribuzione dei dividendi da parte dei fondi pensione potesse essere responsabile del sottoinvestimento delle imprese britanniche.

Va infine ricordato che il non riconoscimento ai fondi pensione, in quanto soggetti esenti da imposta, di un credito per l'imposta pagata a monte dalla società sui dividendi, che sia invece riconosciuto ad altri soggetti (es. alle società di capitali) potrebbe dar luogo a

fenomeni elusivi analoghi alle operazioni di *dividend washing*, poste in essere, fino al novembre del 1992, in Italia, dai fondi comuni di investimento.

Dividend washing : tale operazione, consisteva nella vendita e successivo riacquisto di un titolo, su cui fossero maturati dividendi, da parte di un fondo comune d'investimento a una società di capitali. Il fondo sostituiva il dividendo, rispetto al quale non avrebbe potuto godere del credito di imposta, con la plusvalenza, che derivava dal fatto che il dividendo maturato faceva aumentare il valore di mercato del titolo. La società riscuoteva il dividendo, scomputava dall'imposta dovuta la ritenuta d'acconto subita e il credito d'imposta, poi cedeva nuovamente l'azione al fondo, e imputava al conto economico una minusvalenza da negoziazione.

Scelte di portafoglio a livello internazionale: cenni

La scelta dei fondi pensione di investire parte del proprio portafoglio in attività estere può trovare ostacoli fiscali di rilievo: essendo esenti in patria, essi non riescono ad ottenere il rimborso per il prelievo eventualmente subito nel paese fonte del reddito. Ciò può ridurre il loro interesse alla sottoscrizione di titoli esteri assoggettati a ritenute alla fonte, specie se elevate, o sollecitarli a richiedere un differenziale di rendimento su tali titoli, tale da compensare l'onere fiscale.

Il problema ha assunto una notevole rilevanza in ragione del fatto che, come noto, i fondi pensione sono gli investitori marginali per molti mercati finanziari, assieme ad altri investitori istituzionali, quali i fondi comuni di investimento, che si scontrano con analoghe difficoltà, in quanto “trasparenti” a fini fiscali e non riconosciuti come *treaty subjects* ai fini dell'applicazione delle convenzioni contro le doppie tassazioni (cfr. lettura 9).

In questo contesto, come testimoniato da alcuni studi empirici, l'applicazione di una ritenuta alla fonte elevata nel paese fonte tende a tradursi in un aumento di costo per l'emittente. Ciò può contribuire a spiegare il progressivo ridimensionamento, quando non la sparizione, di tali ritenute.

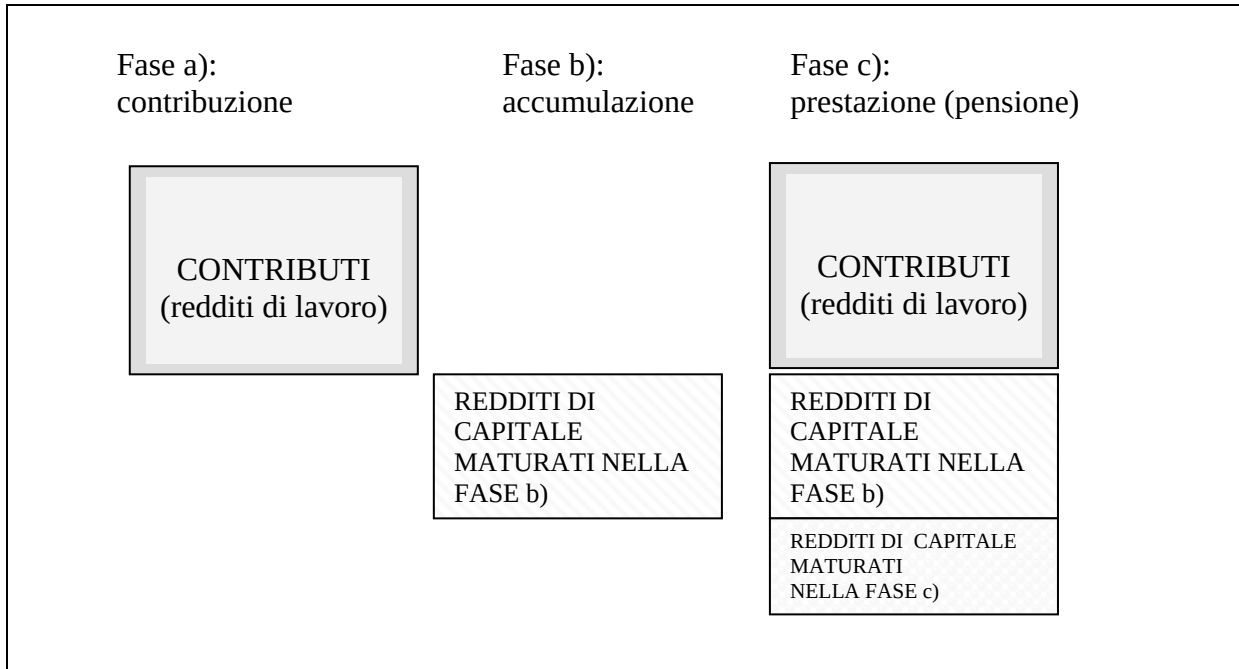
2. La tassazione dei fondi pensione in Italia

Il decreto legislativo 47/2000 ha disciplinato la tassazione del risparmio previdenziale, introducendo, per la prima volta, a fianco delle forme previdenziali collettive (fondi chiusi ed aperti), forme previdenziali individuali, che possono essere attuate mediante adesione a fondi pensione aperti o mediante contratti di assicurazione.

La filosofia generale del provvedimento può essere ricondotta a due principi generali:

1. *neutralità* della tassazione nei confronti delle diverse forme previdenziali esistenti (individuali e collettive): viene infatti disegnato un unico regime per tutte le forme che il risparmio previdenziale può assumere, in modo da garantire la neutralità della disciplina fiscale nei confronti delle scelte del risparmiatore su quale forma di previdenza prediligere;
2. riconoscimento a tutte le forme di risparmio previdenziale di un *regime fiscale fortemente agevolativo*, rispetto a quello riservato al risparmio finanziario. L'agevolazione è concentrata nella fase della contribuzione, che viene esentata, mentre, nella fase dell'accumulazione, consiste semplicemente nel riconoscimento di un'aliquota di imposta del 11% anziché del 12,5%.

Lo schema che segue scompone i flussi di ciascuna fase a seconda della natura dei redditi che li compongono. I contributi derivano dal reddito di lavoro; nella fase di accumulazione maturano redditi di capitale, la pensione è composta da tre componenti: i contributi a suo tempo versati, i redditi da capitale maturati nella fase di accumulazione, e i redditi di capitale che continuano ad accumularsi nella fase della prestazione, dal momento che il capitale accumulato non viene restituito al contribuente in un'unica soluzione, ma, appunto, attraverso un vitalizio.



Questa scomposizione può aiutare a capire il regime fiscale riservato ad ogni singola fase, come segue.

Disciplina fiscale dei fondi pensione e dei piani previdenziali individuali: la fase della contribuzione

I contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro alle forme pensionistiche complementari, individuali e collettive, sono deducibili dal reddito complessivo nei limiti del 12% di tale reddito e comunque per un ammontare non superiore a 5164,57 euro.

Relativamente ai redditi di lavoro, la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di Tfr destinata ai fondi pensione. Questa previsione è finalizzata ad incentivare la sostituzione progressiva di tale istituto, che svolge anch'esso in parte una funzione di tipo previdenziale, con i fondi pensione stessi.

I contributi versati dal datore di lavoro sono sempre deducibili dal reddito dello stesso, mentre concorrono al reddito del lavoratore solo nella misura in cui eccedano i limiti indicati.

I contributi possono essere versati anche a favore di altri soggetti che siano fiscalmente a carico del contribuente.

Disciplina fiscale dei fondi pensione e dei piani previdenziali individuali: la fase dell'accumulazione.

Il trattamento fiscale riservato, nella fase di accumulazione, in analogia con quanto previsto per gli o.i.c.v.m., consiste nella tassazione del risultato di gestione, con un'aliquota però agevolata: 11% anziché 12,5%. I fondi pensione e i piani pensionistici sono poi considerati "lordisti". Mentre un o.i.c.v.m. non include nel proprio risultato di gestione i proventi derivanti da quote o azioni di altri o.i.c.v.m. (in quanto già tassati in capo a tali organismi alla medesima aliquota del 12,5%), il risultato di gestione su cui sono tassati i fondi pensione comprende anche i proventi derivanti da quote o azioni di o.i.c.v.m. soggetti ad imposta sostitutiva percepiti o iscritti nel rendiconto del fondo. Su tali proventi compete al fondo un credito d'imposta del 15%. In questo modo il fondo pensione non resta assoggettato all'imposta del 12,5% propria degli o.i.c.v.m., che gli viene appunto restituita sotto forma di credito di imposta, ma paga secondo la sua aliquota agevolata dell'11%. Anche i proventi distribuiti da fondi immobiliari, non tassati in capo a tali fondi, vengono integralmente inclusi nel risultato di gestione.

Il risultato di gestione, cui si applica l'aliquota agevolata dell'11%, è quindi definito come :

valore del patrimonio netto al termine del periodo
meno
valore del patrimonio netto all'inizio del periodo
più
- pagamento dei riscatti
- prestazioni previdenziali erogate
- somme trasferite ad altre forme pensionistiche
meno
- contributi versati
- somme ricevute da altre forme pensionistiche
- redditi soggetti a ritenuta
- redditi esenti

Il risultato negativo eventualmente maturato nel periodo di imposta può essere portato in diminuzione dal risultato di gestione dei periodi di imposta successivi, per l'importo che trova in essi capienza.

Disciplina fiscale dei fondi pensione e dei piani previdenziali individuali: la fase della prestazione

Le prestazioni dei piani pensionistici possono essere erogate sotto forma di capitale o di pensione.

Le prestazioni erogate sotto forma di capitale sono soggette a tassazione separata, secondo un'aliquota pari all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto di percezione. La tassazione separata si applica alla sola componente non finanziaria della prestazione (e cioè quella corrispondente ai contributi versati, poiché i redditi di capitale maturati nella fase di accumulazione sono già assoggettati ad imposta in tale fase) a condizione che il capitale erogato sia inferiore o uguale ad un terzo dell'importo complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione stessa o quando l'importo annuo della prestazione pensionistica che spetterebbe nel caso si scegliesse di ottenere la prestazione sotto forma di pensione sia inferiore al 50% dell'assegno sociale. Nel

caso in cui invece il fondo pensione eroghi sotto forma di capitale un importo superiore, l'intera prestazione è oggetto di tassazione.

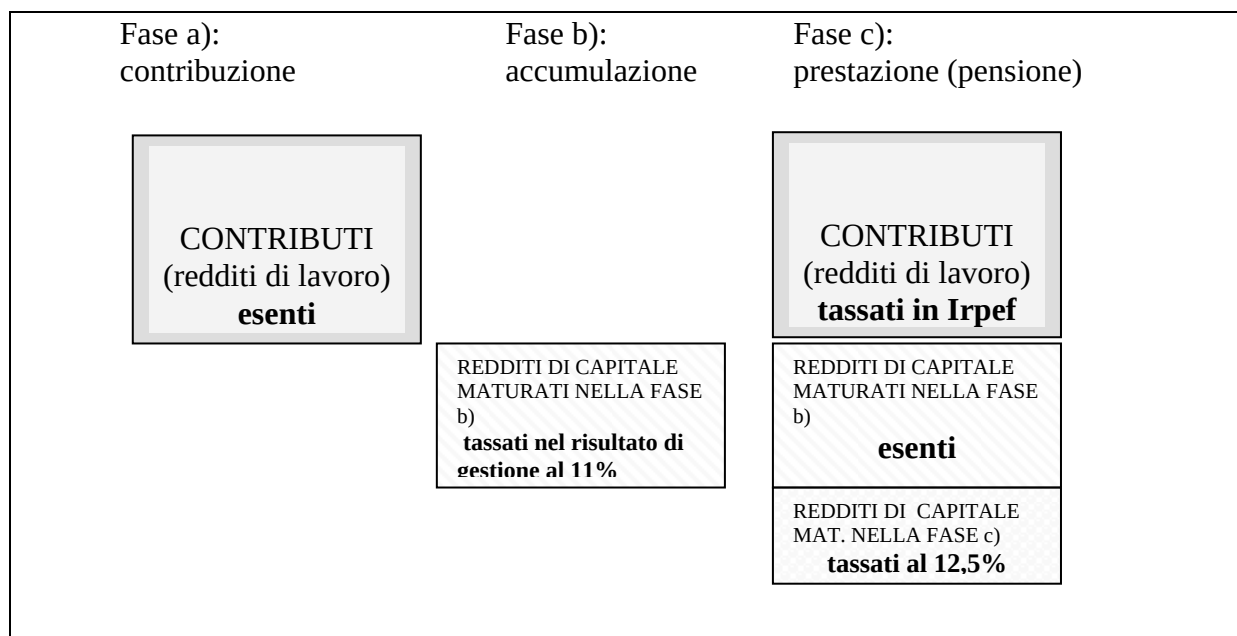
Le prestazioni erogate sotto forma di pensione vengono comunque tassate solo per la componente non finanziaria, a condizione, ovviamente che la componente finanziaria (e cioè i redditi di capitale) abbia scontato l'imposta sostitutiva presso il fondo pensione o il piano individuale.

Nel caso delle pensioni però l'individuazione della componente finanziaria non è sempre agevole, in quanto, in aggiunta ai rendimenti maturati nella fase di accumulazione che precede l'inizio della prestazione, si hanno anche i rendimenti che maturano annualmente sulle rendite.

Tali redditi sono assoggettati all'aliquota del 12,5%.

Le prestazioni pensionistiche vengono allora assoggettate ad imposta progressiva per un importo considerato al netto della parte corrispondente ai redditi di capitale già assoggettati ad imposta nella fase di accumulazione e di quelli che maturano nella fase della prestazione.

Riassumendo, con riferimento allo schema riportato più sopra, il regime in questione può allora essere così sintetizzato:



Il decreto legislativo 252/2005

Il decreto legislativo 252/2005 dispone alcune importanti modifiche nello schema di tassazione attualmente in vigore. La nuova normativa doveva entrare in vigore a partire dal 2008, contemporaneamente all'avvio delle nuove norme relative al trasferimento del Tfr ai fondi pensione secondo la regola del silenzio assenso. L'anticipo dell'avvio di questa possibilità di trasferimento del Tfr ai fondi pensione al gennaio 2007, secondo le intenzioni dell'attuale governo, comporterà probabilmente un'ulteriore revisione delle norme relative al trattamento fiscale dei fondi pensione. Il 23 ottobre 2006, infatti, il governo la Confindustria e i sindacati hanno firmato un accordo che impegna il governo a rivedere il trattamento fiscale

dei fondi integrativi con l'intento di allinearli a quello applicato alla previdenza integrativa degli altri paesi europei.

Per questo motivo la disciplina prevista dal decreto legislativo 252/2005 verrà qui di seguito esposta in termini molto sintetici.

In primo luogo, per quanto riguarda la fase di contribuzione, va ricordato che il decreto allenta i vincoli di deducibilità, optando unicamente per un tetto in valore assoluto (5.164,57 euro) e eliminando invece il vincolo espresso come percentuale del reddito complessivo. Viene inoltre eliminata la previsione che subordina il beneficio riconosciuto al dirottamento di quote di Tfr ai fondi pensione. nessuna modifica viene introdotta per quanto riguarda la fase di accumulazione.

Si interviene invece sulle prestazioni, abbattendone drasticamente la tassazione. In particolare, viene aumentata la quota di prestazione che può essere percepita sotto forma di capitale. Al momento dell'erogazione di capitale o della prestazione in rendita è prevista una tassazione (sull'ammontare delle prestazioni considerate al netto della quota di redditi finanziari già tassati nella fase di accumulazione) con l'aliquota del 15%, ulteriormente ridotta per ogni anno oltre il quindicesimo di contribuzione, di una percentuale di 0,30 punti fino ad un minimo del 9%, che verrebbe quindi raggiunto con 35 anni di contribuzione. In questo modo si sceglie di incentivare fiscalmente il dirottamento del Tfr ai fondi, prevedendo per la previdenza complementare un trattamento complessivamente molto più vantaggioso rispetto al Tfr.

La neutralità fiscale nei confronti delle diverse forme di risparmio previdenziale, ivi incluso il Tfr, sancita con il decreto legislativo 47/2000, viene quindi abbandonata. Inoltre, si rendono totalmente asimmetriche l'esenzione iniziale dei contributi, che è a fronte della aliquota personale del soggetto, e la tassazione delle prestazioni, che, essendo ad aliquota proporzionale e notevolmente più bassa anche della prima aliquota dell'Irpef, accentua enormemente il vantaggio già concesso dal precedente regime ai contribuenti a reddito più elevato. Il peso dell'imposizione è costante, al crescere del reddito e quindi il prelievo è regressivo. Il vantaggio fiscale cresce poi al crescere del periodo di contribuzione, data la previsione dell'abbattimento dell'aliquota al crescere degli anni di contribuzione oltre il quindicesimo.

Il sistema che risulterebbe dall'applicazione del decreto in esame può essere sintetizzato come segue:

Fase a): contribuzione	Fase b): accumulazione	Fase c): prestazione (pensione)
CONTRIBUTI (redditi di lavoro) esenti		CONTRIBUTI tassati con aliquota compresa fra il 9 e il 15%
	REDDITI DI CAPITALE MATURATI NELLA FASE b) tassati nel risultato di gestione al 11%	REDDITI DI CAPITALE MATURATI NELLA FASE b) esenti
		REDDITI DI CAPITALE MAT. NELLA FASE c) tassati con aliquota del 12,5%

3. La tassazione dei fondi pensione nell'Unione Europea

Nella maggior parte dei paesi europei, con la prevalente eccezione del Regno Unito dell'Irlanda e dei Paesi Bassi, la presenza dei fondi pensione è ancora alquanto limitata. Il diverso grado di sviluppo dei mercati nazionali, a sua volta, aiuta a comprendere la scarsa integrazione di tali mercati a livello europeo.

La Comunità europea si sta impegnando a eliminare ogni ostacolo ad una auspicata maggiore integrazione per il futuro. Le diversità nei regimi fiscali riservati al risparmio previdenziale nei diversi paesi membri potrebbero costituire un ostacolo di rilievo al questo processo. Ciò è particolarmente vero se si tiene conto che l'obiettivo perseguito è duplice: garantire la piena libertà di prestazione fra i diversi stati membri e assicurare la mobilità transfrontaliera dei lavoratori, e in special modo dei dipendenti di società multinazionali, mobilità che potrebbe essere ostacolata dall'esistenza di discriminazioni fiscali ai danni della portabilità dei piani previdenziali integrativi cui aderiscono. Per questa ragione l'attenzione è focalizzata sui fondi pensione occupazionali.

Per affrontare queste tematiche che qui sono solo richiamate nei loro aspetti essenziali, occorre rispondere ai tre interrogativi seguenti.

Esiste un modello europeo di tassazione dei fondi pensione?

Sintetizzando un apposito studio condotto dall'*Internal Market Directorate General* (2000), in collaborazione con le Autorità fiscali dei singoli stati membri, la Commissione Europea (2001) ricorda che 11 dei 15 paesi della Comunità riservano ai fondi pensione uno schema di tassazione del tipo EET¹.

L'affermazione va in realtà qualificata: la disciplina fiscale disegnata dai singoli paesi è generalmente molto articolata e complessa, e non è quasi mai pienamente coerente con gli schemi teorici proposti.

L'attuale disciplina fiscale può essere di ostacolo all'operatività transfrontaliera dei fondi pensione?

Nel maggio 2003 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno definitivamente approvato una direttiva relativa ai fondi pensione occupazionali. Tale direttiva deve essere adottata dagli stati membri entro 24 mesi dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea.

La principale finalità della direttiva è di favorire una maggiore integrazione finanziaria nel comparto (libertà di prestazione, tentativo di coniugare una politica prudenziale, a tutela del lavoratore, con una maggiore libertà per le istituzioni in questione nello sviluppare la propria politica di investimento, ecc.), partendo, in particolare dal mutuo riconoscimento dell'attività di supervisione esercitata dai singoli stati membri.

Gli ostacoli fiscali che possono frapporsi alla realizzazione di un mercato unico per i fondi pensione possono interessare:

a) *la fase della contribuzione*: in particolare in tutti i casi in cui la deducibilità, o altra agevolazione, riconosciuta ai contributi a fondi pensione residenti non è invece riconosciuta in caso di adesione a fondi pensione non residenti;

¹ Farebbero eccezione la Danimarca, l'Italia e la Svezia; con uno schema ETT; il Lussemburgo e, in parte, la Germania, con uno schema TEE.

b) *la fase dell'accumulazione*: la tassazione eventualmente subita dai fondi pensione nella fase di accumulazione, per la quale non siano previsti rimborsi in capo ai non residenti, riduce la competitività dei fondi in questione nei confronti di istituzioni residenti in paesi europei in cui tale fase sia esente da imposta;

c) *la fase della prestazione*: possono infatti verificarsi doppie tassazioni, quando il paese fonte e il paese di residenza non si accordino circa l'attribuzione della potestà impositiva.

Vi sono poi altri ostacoli di rilievo che non riguardano una singola fase, quanto il regime di tassazione nel suo insieme, fra cui meritano di essere menzionati i seguenti.

d) La *non convergenza verso un modello di tassazione comune*, e, in particolare, l'adozione di un modello EET da parte di alcuni stati e TEE, o altro, da parte di altri stati, può generare fenomeni di doppia tassazione o di doppia esenzione in capo ai lavoratori che mutino la propria residenza nel corso della vita, versando i contributi quando residenti in uno stato e fruendo delle prestazioni quando residenti in un altro stato.

e) Allo stesso modo, il riconoscimento di deducibilità per contributi versati a fondi esteri o di esenzioni per prestazioni fruite da non residenti può creare ampi spazi per fenomeni di elusione o evasione fiscale in *assenza di cooperazione ai fini dell'accertamento* fra i singoli stati.

Quali le proposte in discussione?

La Commissione Europea è intervenuta sulle problematiche richiamate al precedente paragrafo con una comunicazione dell'aprile 2001 (COM(2001) 214), che ha per oggetto l'eliminazione degli ostacoli fiscali alla operatività transfrontaliera dei fondi pensione occupazionali. La comunicazione in questione non prelude ad alcuna proposta di direttiva, né è vincolante per gli stati membri. Essa è ugualmente molto importante, in quanto delinea un possibile percorso da seguire per affrontare i problemi richiamati e individua i pochi strumenti di cui la Comunità già dispone per impostare propri interventi in questa direzione.

Il principale di questi strumenti viene individuato nel Trattato istitutivo della Comunità, che vieta il ricorso a normative discriminatorie che siano di ostacolo alla libertà di movimento dei capitali, delle persone e delle merci. In presenza di violazione del Trattato, la Commissione può aprire procedure di infrazione nei confronti dei paesi coinvolti e se questi non si adeguano alle sue indicazioni può richiedere una pronuncia della Corte di giustizia.

Secondo il parere della Commissione, rientrano fra le pratiche discriminatorie, che contrastano quindi con il Trattato di Roma, le normative che non estendano alla contribuzione a favore di fondi pensione non residenti, e alle stesse condizioni, la deducibilità riconosciuta alla contribuzione a favore di fondi pensione residenti (cfr lettera a) del precedente paragrafo).

Coerentemente con questa impostazione, in epoca successiva alla Comunicazione qui discussa, la Commissione ha intrapreso procedure di infrazione nei confronti dei sei stati membri che non ammettono la deducibilità dei contributi versati a favore di fondi pensione esteri. Nel febbraio del 2003, una notificazione formale è stata inviata a Belgio, Spagna, Francia, Italia, Spagna e Portogallo, che sono stati invitati a fornire spiegazioni circa il regime da essi adottato. Alla Danimarca, nei confronti della quale la procedura di infrazione era ad uno stadio più avanzato, è stato invece esplicitamente richiesto di modificare la propria normativa. Il termine fissato, la fine di maggio 2003, è passato senza che tale raccomandazione abbia avuto seguito. All'inizio di luglio, la Commissione ha quindi deciso di ricorrere alla Corte di giustizia. Per quanto riguarda specificamente l'Italia la commissione, nell'ottobre 2004, è passata alla seconda fase della procedura di infrazione: al governo italiano sono lasciati due ulteriori mesi per giustificare il proprio comportamento o adeguarsi ai rilievi della Commissione. In caso contrario verrà deferito alla Corte di giustizia (così come, nel frattempo, è accaduto per il Belgio).

Nella sua Comunicazione, la Commissione affronta poi il problema della doppia tassazione, che può conseguire al mancato coordinamento fra le regole fiscali adottate dai diversi stati membri, di cui si è detto al punto d) del paragrafo precedente, configurando tassazioni del tipo TET per individui che versino i propri contributi quando residenti in paesi con tassazione TEE e ottengano le prestazioni quando residenti in paesi con tassazione EET. Il ricorso a strumenti cogenti è stato già escluso nel momento in cui si è deciso di eliminare dalla direttiva sui fondi pensione qualsivoglia riferimento a problematiche fiscali. I singoli stati restano quindi sovrani nel decidere il modello di tassazione da applicare ai propri fondi pensione. La Commissione ricorre allora alla *moral suasion*, sollecitando la convergenza dei modelli di tassazione dei diversi stati membri verso il modello EET, sulla base dell'assunto che tale modello sia già di gran lunga prevalente in seno alla Comunità.

La Comunicazione della Commissione fa inoltre propria la proposta a favore dell'istituzione di fondi pensione Pan-Europei, cui verrebbe assegnata la funzione prioritaria di rendere possibile alle multinazionali di avvalersi di un unico gestore per offrire la previdenza integrativa ai propri dipendenti, che lavorano in stati diversi, con legislazioni fiscali diverse.

Il fondo pensione Pan-Europeo, residente in un qualsiasi stato della Comunità, sarebbe abilitato, sulla base di una licenza unica, a prestare i suoi servizi anche in tutti gli altri stati membri, operando, almeno in prima istanza, come fondo "aziendale" al servizio di una singola multinazionale.

Il fondo in questione sarebbe organizzato per comparti, ognuno dei quali funzionante in accordo con le regole fiscali stabilite dalla legislazione del paese di residenza del lavoratore che vi afferisce. Ad esempio, una multinazionale i cui lavoratori risiedano in Italia, Francia e Germania, potrebbe affidarsi ad un fondo residente in Germania, e sottoposto quindi alla supervisione delle autorità tedesche. I lavoratori tedeschi afferirebbero ad un apposito comparto di tale fondo in cui le regole per la deducibilità dei contributi, per la fruizione e la tassazione delle prestazioni, ecc. sarebbero conformi a quanto previsto dalla legislazione tedesca; i lavoratori italiani e quelli francesi afferirebbero a differenti comparti del fondo e sarebbero conseguentemente assoggettati alle stesse regole a cui sarebbero assoggettati se afferissero ad un fondo residente nella loro nazione. Se un lavoratore cambiasse residenza, cambierebbe anche comparto del fondo pensione (con possibili eccezioni nel caso di spostamenti solo temporanei). Non vi sarebbe però necessità di trasferire la sua intera posizione: al momento del pensionamento, infatti, ciascun comparto del fondo gli liquiderebbe la pensione maturata nel periodo di afferenza.